

Disegno di legge delega
recante

Disposizioni di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007
(*titolo provvisorio*)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La fase di attuazione del disegno costituzionale di decentramento fiscale introdotto nel 2001 col nuovo Titolo V - dopo la stasi della legislatura 2001-2006 e l'esito chiarissimo della consultazione referendaria del 2006 - riprende finalmente avvio, in un contesto di rinnovata certezza giuridica, a un anno circa dall'inizio della nuova legislatura e dopo un lavoro di analisi e concertazione tecnico-politica assai denso e proficuo.

Il pesante e complesso contenzioso accumulatosi negli ultimi cinque anni ha consentito alla Corte Costituzionale di definire con chiarezza le condizioni di fondo entro le quali è corretto svolgere le linee del nuovo Titolo V: al centro di questo processo, che ha una sua valenza squisitamente storico-politica, c'è il rapporto fiscale tra cittadini, Stato centrale, Regioni e sistema delle autonomie: il processo federale o è fiscale o non ha alcuna valenza innovativa.

Si tratta di garantire l'unità giuridica e finanziaria dello Stato, alla luce degli impegni europei, affermando in modo esteso la relazione che deve intercorrere tra responsabilità fiscale e autonomia di spesa: il tutto dentro la salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella prima parte della Costituzione.

Gli interventi relativi alle materie che rientrano nella tutela costituzionale dei "livelli essenziali" (art. 117, comma 2°, lett. m) devono, come diremo subito dopo, conformarsi al criterio della copertura integrale dei fabbisogni. Per questi interventi, in ogni regione (e in tutti gli enti locali che esercitano funzioni legate a tali livelli essenziali) la copertura deve risultare garantita; per le Regioni.

Per le funzioni regionali autonome, che non sono cioè rappresentative di irrinunciabili esigenze di equità e di cittadinanza, è possibile prefigurare sistemi di finanziamento in cui il ruolo perequativo dello Stato risulti meno pervasivo: si tratta di ridurre ma non di annullare le differenze territoriali nelle dotazioni fiscali misurate sui tributi dedicati al finanziamento di tali interventi.

Infine, un ultimo blocco di interventi si riferisce a fini specifici per i quali lo Stato può promuovere obiettivi territoriali determinati in funzione dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'effettivo esercizio dei diritti della persona.

In questo disegno la riserva di amministrazione riconosciuta ai Comuni viene garantita con un meccanismo che costruisce la perequazione su tipologie di standardizzazione di entrate e di spesa idonei a superare, per tutti i livelli istituzionali il criterio della spesa storica. Si tratta di costruire parametri di spesa standard sulla base di obiettivi che tengano conto dei bisogni e dei relativi costi di soddisfacimento, in un confronto equilibrato e perequato delle esigenze delle diverse aree del Paese.

2. Una nuova fase politico istituzionale si apre. I gruppi dirigenti del nostro Paese sono nella condizione di dare avvio agli elementi costitutivi di un nuovo disegno fiscale, dove responsabilità nel reperimento delle risorse e autonomia di spesa si saldano in modo non scindibile.

Dalla declamazione retorica di un federalismo astratto è possibile ora confrontarsi nel concreto per misurare la capacità di innovazione e di continuità che deve segnare una fase storica complessa ma densa di futuro come quella presente.

I criteri di convergenza economico finanziaria e coesione sociale che l'Unione Europea pone al nostro Paese disegnano la cornice dentro cui lo Stato democratico e repubblicano chiama il sistema delle Regioni e delle autonomie locali a declinare responsabilità fiscale e autonomia di spesa. L'equilibrio complessivo della finanza pubblica ed il suo controllo dinamico sono le condizioni dentro cui le classi politiche, espressione del dinamismo dei territori, possono far valere i propri talenti e le proprie vocazioni.

3. Completare il disegno di un sistema ordinato di rapporti finanziari tra i livelli di governo richiede che siano conciliati tre principi garantiti dalla Costituzione come riformata nel 2001: primo, *l'autonomia* finanziaria di Regioni ed Enti locali, che comporta differenze territoriali nelle prestazioni dei servizi; secondo, *la perequazione* necessaria per l'uniformità nei livelli essenziali delle prestazioni, che richiede importanti trasferimenti perequativi; terzo, *la sostenibilità* della condizione complessiva dei conto pubblici, per assicurare la quale occorre un coordinamento tra i soggetti erogatori di spesa pubblica e, in esso, un ruolo di guida del governo centrale nella formazione del bilancio. Sono evidentemente principi intrecciati tra loro e in potenziale conflitto.

In armonia con il dettato costituzionale, il sistema di finanziamento degli enti decentrati individua nei tributi regionali e locali e nelle compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni ad essi attribuite. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità dei bilanci, l'adattamento dei livelli dell'intervento pubblico alle situazioni locali e la responsabilità delle amministrazioni locali. Le compartecipazioni, dal loro canto, garantiranno la stabilità anche in senso dinamico del volume delle risorse finanziarie. Il disegno del sistema di finanziamento risponde insomma alle esigenze della *stabilità* e dell'*autonomia*.

Nel contempo, l'esercizio dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale viene garantito da un sistema di trasferimenti perequativi capaci di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni che concernono tali diritti e delle funzioni fondamentali degli Enti locali (di cui, rispettivamente, alle lettere m e p, secondo comma dell'art. 117 della Costituzione). Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione è basata in modo trasparente sulla capacità fiscale. Per queste spese, si riconosce, in altre parole, la possibilità di differenziazioni tra territori nei livelli dell'intervento pubblico. Nel disegno del sistema perequativo sono quindi presenti due componenti che realizzano una sintesi tra esigenze di *uniformità* e di *autonomia*.

4. In questo quadro generale, il disegno di legge delega delinea soluzioni per una serie di problemi che occorre affrontare se si vuole costruire un sistema coerente. Il primo riguarda il coordinamento del sistema tributario. Viene stabilito un principio di "pari dignità" dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo. Si definisce poi un quadro per l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria, prevedendo che le Regioni possano, nelle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali e determinare le materie e gli ambiti nei quali può esercitarsi l'autonomia tributaria degli Enti locali. L'autonomia tributaria degli Enti locali è garantita anche dalla possibilità di intervento della legge statale, in assenza di legge regionale.

Una seconda questione riguarda l'assetto della finanza di Province e Comuni, ed in particolare il ruolo di coordinamento svolto dallo Stato e dalle Regioni (ai quali, secondo la Costituzione, è affidata in materia una competenza legislativa concorrente). La scelta del disegno di legge delega è di disegnare un assetto differenziato della finanza comunale, basato sulla distinzione dei Comuni secondo la gamma delle funzioni svolte (e quindi l'ampiezza demografica). Viene così, da un lato, valorizzata la tradizione municipale del nostro ordinamento e, dall'altro, attribuito un ruolo fondamentale alle Regioni nel disegnare schemi concreti di coordinamento della finanza dei

Comuni di dimensioni minori (nel rispetto, per quanto riguarda la perequazione, dei criteri generali fissati nelle norme statali).

Una terza questione concerne gli obiettivi concreti degli schemi di perequazione. Per la parte basata sui fabbisogni di spesa, è necessario che di tali fabbisogni sia data una definizione puntuale. Nell'assetto definitivo questi non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Il d.d.l. delega definisce il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e fissa i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con misure oggettive dei fabbisogni e con il costo standard delle prestazioni erogate. Affinché le potenzialità positive del federalismo - positive per la partecipazione democratica e per il controllo dei cittadini, per la concorrenza emulativa tra comunità e governi locali - possano dare frutti occorre mettere tutti sullo stesso piano. Infine sono da considerare i riflessi del nuovo assetto sulle procedure di formazione del bilancio pubblico, visto nel suo insieme. Come si è detto, la riforma afferma i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diretti a realizzare il coinvolgimento e la condivisione di tutti i livelli di governo nella definizione degli obiettivi programmatici. Con la piena attuazione all'articolo 119, si esce da una fase contrassegnata da misure e interventi frammentari, spesso dettati da esigenze di urgenza per garantire l'equilibrio finanziario del complesso dei conti pubblici, e si definisce un quadro di stabilità e certezza, necessario per consentire ai singoli enti territoriali di programmare in modo significativo la propria attività. Le norme della manovra di bilancio con ricadute sulla finanza regionale e locale che oggi confluiscono nel disegno di legge finanziaria troveranno in futuro collocazione in un disegno di legge presentato nel mese di giugno, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con Regioni, Province e Comuni. Esso assumerà la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio e dovrà essere approvato entro il mese di ottobre. Si otterrà così un duplice risultato. Da un lato, decongestionare la sessione di approvazione del bilancio dello Stato; dall'altro, garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per poter formulare le proprie autonome politiche di bilancio.

5. I punti salienti della delega possono così essere riassunti i:

5.1 Si costruisce un assetto stabile della finanza di Regioni, Province e Comuni, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

5.2. Viene attribuito a ciascuno dei tre livelli di governo un mix di tributi propri e compartecipazioni dinamiche al gettito di tributi erariali. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità dei bilanci, l'adattamento dei livelli dell'intervento pubblico alle situazioni locali e la responsabilità delle amministrazioni locali. Alle compartecipazioni la stabilità anche in senso dinamico del volume delle risorse finanziarie.

5.3. Viene stabilito un principio di "pari dignità" dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo.

5.4. Si definisce un quadro per l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria, prevedendo che le Regioni possono, nelle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali e determinare le materie e gli ambiti nei quali può esercitarsi l'autonomia tributaria degli Enti locali.

5.5. L'autonomia tributaria degli Enti locali è garantita anche dalla possibilità di intervento della legge statale, in assenza di legge regionale.

5.6. Per le Regioni, le fonti di finanziamento comprendono, oltre ai tributi propri attuali e alla compartecipazione Iva, una compartecipazione Irpef. (e/o un addizionale regionale IRPEF).

5.7. Per le Regioni: si garantisce il finanziamento integrale (sulla base di costi standard o di indicatori di fabbisogno finanziario) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali (sanità e assistenza), del trasporto pubblico di competenza regionale, delle spese riconducibili a funzioni fondamentali dei Comuni di dimensioni demografiche minori. Il finanziamento dei fabbisogni standard per tutte le Regioni è garantito da un fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale.

5.8. Per la parte residua delle spese regionali, la perequazione è basata in modo trasparente sulla capacità fiscale. Il fondo perequativo, per questa componente, è alimentato, in modo nozionale, da una parte del gettito della compartecipazione all'Irpef di competenza delle Regioni con maggiore capacità fiscale.

5.9. Alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica corrisponde un assetto duale della finanza comunale, basata sulla distinzione dei Comuni secondo l'ampiezza demografica (e quindi la gamma delle funzioni svolte). Viene così demandato alle Regioni il compito di disegnare schemi concreti di perequazione dei Comuni di dimensioni minori (nel rispetto dei criteri generali che vengono fissati nella delega).

5.10. Riguardo alle fonti di finanziamento degli Enti locali. Per i Comuni viene rafforzata la compartecipazione dinamica all'Irpef già introdotta dalla legge finanziaria 2007. Per le Province è prevista la possibilità di un'analogha compartecipazione e/o della trasformazione in tributo proprio dell'imposta sulle assicurazioni RCA.

5.11. La perequazione delle risorse, per la parte basata sui fabbisogni di spesa, richiede che di tali fabbisogni sia data una definizione puntuale. Nell'assetto definitivo questi non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Il d.d.l. delega definisce il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e fissa i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con misure oggettive dei fabbisogni e con il costo standard delle prestazioni erogate.

5.12. La riforma definisce i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diretti a realizzare il coinvolgimento e la condivisione di tutti i livelli di governo nella definizione degli obiettivi programmatici. Dando piena attuazione all'articolo 119, si esce da una fase contrassegnata da misure e interventi frammentari, spesso dettati da esigenze di urgenza per garantire l'equilibrio finanziario del complesso dei conti pubblici, e si definisce un quadro di stabilità e certezza, necessario per consentire ai singoli enti territoriali di programmare in modo significativo la propria attività. Le norme della manovra di bilancio con ricadute sulla finanza regionale e locale che oggi confluiscono nel disegno di legge finanziaria troveranno in futuro collocazione in un disegno di legge presentato nel mese di giugno, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con Regioni, Province e Comuni. Esso assumerà la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio e dovrà essere approvato entro il mese di ottobre. Si otterrà così un duplice risultato. Da un lato, decongestionare la sessione di approvazione del bilancio dello Stato; dall'altro, garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per poter formulare le proprie autonome politiche di bilancio.

CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1
(Finalità e contenuti)

1. La presente legge:

- a) definisce i principi ed i criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle istituzioni regionali e locali nel rispetto della autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica;
- b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali al fine di garantire armonia e coerenza del sistema tributario;
- c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- e) definisce i criteri di finanziamento di Roma Capitale della Repubblica.

2. Per le suddette finalità, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi sul riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane aventi ad oggetto:

- a) le regole fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- b) le regole stabili di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;
- c) i tributi propri delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ed i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane;
- d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

- e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
- f) i criteri di determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
- g) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni;
- h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi comunitari definiti a norma della lettera b) e gli interventi da attivare in tale caso;
- i) la struttura di finanziamento di Roma Capitale;
- l) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per i Comuni e le Province;
- m) i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 2 a 20.

Art. 2

(Coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed altri enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci dei predetti enti devono essere redatti in base a criteri standardizzati coerenti con il bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Unione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Città Metropolitane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con la Conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile; con il predetto disegno di legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;

d) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa anche il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione che di consuntivo per ciascun livello di governo territoriale su base almeno triennale, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra il livelli di governo centrale e locale da attuare attraverso le disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera c);

e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo connessi all'attuazione delle norme sul federalismo è oggetto di confronto e valutazione congiunta in sede di conferenza unificata;

f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita;

g) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;

h) sono definiti i meccanismi di sanzione commisurati allo scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati realizzati, nonché al mancato rispetto della standardizzazione dei bilanci di

cui alla lettera b). In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive per gli enti inadempienti e di incentivi per gli enti virtuosi. Le sanzioni possono implicare l'incremento automatico delle entrate tributarie ed extra-tributarie, **l'adozione di provvedimenti sostitutivi, nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti;**

i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica predeterminati, possono adattare, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità comunque, di neutralizzare gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo privi di contestuale compensazione;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di trattamenti agevolativi regionali e locali che si possano rivelare fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni alle libertà economiche all'interno dello Stato;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione:

1) le Regioni non possano modificare le basi imponibili;

2) le Regioni possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, non hanno vincolo di destinazione;

m) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera g) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salvo intesa, nelle materie assoggettate ad imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g), numeri 1 e 2;

o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio.

Art. 4

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. Gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali dal bilancio dello Stato confluiscono, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.

2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza Unificata.

3. Gli interventi attualmente finanziati con contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e finanziati nell'ambito del finanziamento ordinario.

CAPO II
I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 5

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa, nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle Regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo, assicurando ad essi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali come individuate ed allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto di tale disposizione ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità che saranno definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai Comuni e dalle Province alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 6

(Competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, svolte dai Comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, con esclusione in ogni caso di quelle svolte dalle Città metropolitane;

c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117;

d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.

2. Le spese riconducibili al comma 1, lettera a), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono calcolate sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza e appropriatezza che incorporino anche incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.

4. Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard.

5. Le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, dell'IRAP, dell'addizionale IRPEF, di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con

quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale che ne sia garantito nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione.

Art. 7

(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, partecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;

b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle Regioni, inclusa l'eventuale sovrimposta in sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

- a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- b) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
- d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;
- e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
- f) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;
- g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- i) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- j) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- l) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
- m) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- n) tasse automobilistiche regionali;
- o) tasse sulle concessioni regionali.

3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una partecipazione al gettito IVA e una partecipazione al gettito IRPEF.

Art. 8

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario, e esercizio dell'autonomia e finanziamento di nuove funzioni)

1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.

2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'espletamento delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui alla stessa lettera b) in una regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'espletamento delle funzioni fondamentali nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.

3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale all'IRPEF e/o dal gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota è stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.

4. Agli oneri delle nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.

Art. 9

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 8, comma 3.

2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali dovrà essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale.

3. Le risorse del fondo devono coprire:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria;

b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

4. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere m) e p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l’integrale copertura delle spese.

5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del fondo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna Regione ai Comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della Regione, secondo i criteri di cui all’articolo 15, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera i).

6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 6, le quote del fondo perequativo saranno ripartite in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica; in particolare:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione del fondo;

b) le Regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del fondo perequativo in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) una quota del fondo perequativo è ripartita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa.

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10

(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione il criterio di finanziamento basato sulla spesa storica deve essere superato in cinque anni.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase di transizione di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

CAPO III
LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI,
I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA REGIONI ED
ENTI LOCALI

Art. 11

(Finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane)

1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:

- a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;
- b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;
- c) l'attribuzione di addizionali su tributi erariali;
- d) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.

2. L'insieme delle risorse assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicati. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni e fondi perequativi.

3. Il disegno di legge di coordinamento dinamico tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento.

Art. 12

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei Comuni sono i seguenti:

- a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) imposta di scopo;
- c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
- e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- f) addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- g) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;
- h) addizionale comunale sui diritti di imbarco, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri della Province sono i seguenti:

- a) imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
- c) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;
- d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

Art. 13

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:

- a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;
- b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito;
- c) possibilità di sostituire l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche con una sovrimposta.

Art. 14

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle Province)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

- a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in tributo proprio delle Province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote attuali nella misura del 20 per cento;
- b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
- c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 15

(Entità e riparto del fondo perequativo statale)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera b), l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.

2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari all'importo dei trasferimenti a favore dei Comuni di cui al comma 1, sia di parte corrente che di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ivi compresa la sua variazione annuale.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Per le Province e i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:

a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni dovrà incorporare gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3.

6. Per i Comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere b) e h), valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le Province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali,

opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

7. Una quota non superiore al 30 per cento del fondo perequativo spettante al singolo ente è destinata alla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.

8. Le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza Unificata e previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti **con le modalità di cui al presente comma.**

Art. 16

(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei Comuni e delle Province)

1. Le attività dei Comuni e delle Province svolte al 1° gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle Regioni, pur se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il finanziamento a carico del bilancio dello Stato segue i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.

2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni attualmente svolte provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i criteri della presente legge.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

CAPO IV
IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17

(Finanziamento di Roma Capitale e delle Città metropolitane)

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 114 e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tener conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica.
2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, a Roma capitale sono altresì assicurate, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, specifiche quote di tributi erariali.
3. Al finanziamento delle Città metropolitane si provvede secondo i principi e i criteri indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.

CAPO V
COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Art. 18

(Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà e ai diritti e doveri da essi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito procapite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi – rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.

3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle regioni e province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione statutarie. Le predette norme, per la parte di propria competenza, inoltre:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale e rispettivamente provinciale nonché locale nei casi in cui rientri nella rispettiva competenza;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali provinciali e locali.

CAPO VI
NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Art. 19
(Norme procedurali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine previsto dalla predetta disposizione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i Rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; la proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla Cabina di Regia di cui al comma 2.

2. E' istituita la Cabina di Regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti del Governo, designati dai Ministri indicati al comma 1, delle Regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi oggetto della delega. A tale fine alla Cabina di Regia sono messi a disposizione i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La Cabina di Regia adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tempistica e la disciplina procedurale dei suoi lavori.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, alle Camere, per i pareri delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi dei decreti delegati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4 può essere adottato, secondo la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 ed acquisito, prima dell'invio alle competenti commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 20

(Salvaguardia finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.